

CAPITOLATO SPECIALE
DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI
ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL
CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI
SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE DENOMINATO "SANBÀPOLIS"

C.I.G.:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione tecnico-amministrativa ed economica della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa (spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.), del campo di gioco polivalente, della sala fitness, del soppalco e degli spazi per uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato "Sanbàpolis", sito in Trento, via della Malpensada – p.ed. 6991 e 6992 c.c. Trento – di proprietà di Opera Universitaria, come evidenziato nelle planimetrie allegate al presente Capitolato (allegati 1-4), di cui costituiscono parti integranti e sostanziali.
2. L'appalto include la disponibilità del 50% (cinquanta per cento) dei posti auto (localizzati a nord) presenti nel parcheggio interno dell'immobile. In caso di necessità e in accordo con Opera Universitaria detta percentuale potrà essere modificata.
3. La gestione comprende altresì la sorveglianza e la custodia delle zone individuate al comma 1 e delle relative attrezzature, le opere di manutenzione ordinaria, l'assistenza agli utenti ed atleti ed ogni attività tesa a promuovere le attività svolte nella struttura, anche proponendo un'offerta sportiva diversificata.
4. L'Aggiudicatario si impegna a destinare i locali di cui al comma 1 del presente articolo esclusivamente ad uso sportivo sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e delle particolari condizioni contenute nel presente Capitolato, salvo casi formalmente autorizzati da Opera Universitaria.
5. Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto dell'Aggiudicatario, tale comportamento sarà considerato come causa di risoluzione dal contratto d'appalto con immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
6. L'Aggiudicatario subentra al precedente gestore nella titolarità delle autorizzazioni di accesso alla struttura già emesse dal precedente gestore e allegate al presente Capitolato (allegato 5).
7. L'Aggiudicatario deve garantire l'erogazione dei servizi di cui al presente Capitolato per 7 (sette) giorni alla settimana; eventuali chiusure straordinarie dovranno essere concordate con Opera.
8. L'orario di apertura della **palestra di arrampicata** è stabilito dalle ore 14 (quattordici) alle ore 23 (ventitre) ad esclusione dei sabati e delle domeniche in cui l'orario di apertura è stabilito dalle ore 9 (nove) alle ore 23 (ventitre). Tali orari potranno essere incrementati in caso di offerta in sede di gara. Per una mensilità, che verrà individuata dall'Amministrazione in sede di sottoscrizione del contratto d'appalto (presumibilmente giugno o settembre) l'orario di apertura è stabilito dalle ore 16 (sedici) alle ore 22 (ventidue).
9. L'orario di apertura del **campo di gioco polivalente, del soppalco e della sala fitness** è stabilito dalle ore 10 (dieci) alle ore 23 (ventitre) tutti i giorni. Per una mensilità, che verrà individuata dall'Amministrazione in sede di sottoscrizione del contratto d'appalto (presumibilmente giugno o settembre) l'orario di apertura è stabilito dalle ore 16 (sedici) alle ore 22 (ventidue). Su richiesta di Opera il gestore dovrà modificare tali fasce orarie per consentire il rispetto delle autorizzazioni d'uso della struttura già emesse dal precedente gestore e non scadute, nel rispetto comunque del monte ore complessivo di apertura della struttura per l'intero periodo di validità del contratto.

10. L'Aggiudicatario si impegna a garantire l'accesso alla struttura da parte degli atleti per le attività di preparazione e di sistemazione dell'impianto nei 15 minuti precedenti e nella mezz'ora successiva all'orario di prenotazione dell'impianto per gli allenamenti e del tempo necessario al riscaldamento nel caso di partite.

11. L'Aggiudicatario deve tracciare minimo 6 (sei) nuove vie di arrampicata al mese, fatto salvo un numero superiore offerto in sede di gara.

12. Durante l'esecuzione dell'appalto, le aree come individuate al precedente comma 1 del presente articolo e i relativi beni di pertinenza, arredamento e attrezzature potrebbero essere oggetto di un contratto di comodato a favore dell'Università degli studi di Trento. L'appaltatore è obbligato ad accettare il subentro dell'Università degli Studi di Trento al committente nel contratto d'appalto ed a proseguire la gestione alle condizioni riportate nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

ART. 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano la gara, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

2. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
- b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s. m., e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23"*, per quanto applicabili;
- e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
- f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- h. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,*

relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

i. le norme del codice civile.

3. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni (legalmente consentite) che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente Capitolato conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato;
- l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- l'offerta economica dell'appaltatore;
- il Documento di Valutazione dei Rischi interferenti (D.U.V.R.I.)

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2006.

ART. 4- DURATA

1. La gestione avrà durata di 8 (otto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

2. La struttura resterà chiusa al pubblico e l'Aggiudicatario non percepirà compenso alcuno dall'1 luglio al 31 agosto. Tale chiusura non rientra nel calcolo della durata del contratto d'appalto.

3. Oltre che per conclusione del contratto, per perimento del patrimonio affidato e per il fallimento del soggetto aggiudicatario, l'appalto può cessare per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento.

4. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

5. Alla conclusione della gestione, Opera Universitaria o il nuovo gestore subentra all'Aggiudicatario nella titolarità delle autorizzazioni d'uso della struttura.

6. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 5 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Dirigente dell'Ente è il Responsabile dell'esecuzione del contratto.

ART. 5 bis - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Opera Universitaria, allo scopo di permettere lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato, affida all'Aggiudicatario, nello stato di fatto e di diritto in cui si

trovano e riconoscendo le stesse in perfetto stato di conservazione e di manutenzione e adatte all'uso convenuto, le aree come individuate all'art. 1 del presente Capitolato e i relativi beni di pertinenza, arredamento e attrezzature. All'atto della consegna degli stessi il responsabile dell'esecuzione redige apposito verbale, in contraddittorio con l'appaltatore, attestante l'immissione dell'Aggiudicatario nella disponibilità dell'impianto.

2. All'atto della riconsegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza dello stesso, che terrà conto del normale deperimento d'uso e delle modifiche intervenute ai sensi del presente capitolato.

3. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 6 – PRIORITÀ D'USO

1. Il destinatario del servizio oggetto del presente Capitolato è il pubblico genericamente inteso con priorità all'utenza istituzionale di Opera Universitaria composta ex art. 3 commi 1 e 2 della legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9 e s.m..

2. Le strutture sono disponibili per l'utilizzazione collettiva e/o individuale.

3. L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione degli accessi alla palestra di arrampicata e alla gestione delle autorizzazioni all'uso del campo di gioco polivalente e della sala fitness e soppalco a favore delle persone fisiche, delle associazioni/enti e dei soggetti terzi, nel rispetto delle autorizzazioni già emesse dal precedente gestore e allegate al presente Capitolato (allegato 5).

4. Le autorizzazioni all'uso del campo di gioco polivalente, del soppalco e della sala fitness dovranno essere richieste e rilasciate utilizzando la modulistica allegata al presente Capitolato (allegato 6) e in caso di richiesta di uso superiore alle 400 ore durante il periodo di validità del presente contratto prima del rilascio al richiedente, dovranno essere sottoposte al nulla osta di Opera Universitaria (nella persona del responsabile dell'esecuzione) senza il quale l'autorizzazione non esplica alcun effetto.

5. Nelle fasce orarie non incluse nel calendario delle autorizzazioni o delle richieste d'uso di cui al comma precedente, in caso di più richieste d'uso contemporaneo del campo di gioco polivalente, del soppalco e della sala fitness, gli stessi dovranno essere concessi con priorità all'utenza istituzionale di Opera composta ex art. 3 commi 1 e 2 della legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9.

6. Nel rispetto dei vincoli di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata avendo riguardo ai seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:

- a) alla notorietà del richiedente tale da assicurare visibilità e conoscibilità della struttura;
- b) al comportamento tenuto dal richiedente nel corso di eventuali precedenti autorizzazioni all'uso degli impianti di cui al presente Capitolato;
- c) alle attività senza fini di lucro;
- d) alle attività con il maggior numero di partecipanti;
- e) alla data di presentazione della richiesta.

7. Nel caso di saturazione della palestra di arrampicata indoor, al fine di garantire adeguatamente la pratica agonistica, dovrà essere garantita la precedenza di accesso agli atleti tesserati FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana).

8. Previo accordo con Opera Universitaria, l'Aggiudicatario può revocare le autorizzazioni rilasciate, sospenderle temporaneamente o modificarne orari nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni di carattere contingente, tecniche o manutentive dell'impianto. Di tale facoltà l'Aggiudicatario deve rendere edotti i destinatari delle autorizzazioni.

9. I minori di 14 anni devono essere sempre accompagnati da un adulto.

ART. 7 – RISERVE E TARIFFE D'USO

1. Nella palestra di arrampicata indoor, al fine di garantire adeguatamente la pratica agonistica, deve essere riservato un numero minimo di 10 (dieci) catene nella fascia oraria dalle ore 16:00 alle 20:00 ad atleti tesserati FASI e deve essere garantita la possibilità a terzi soggetti con adeguati riconoscimenti (guide alpine, istruttori FASI, scuole di alpinismo CAI/SAT) di organizzare corsi di avvicinamento all'arrampicata sportiva, riservando un minimo di 5 (cinque) catene nella fascia oraria dalle 16:00 alle 20:00.

2. L'Aggiudicatario deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d'uso del campo di gioco polivalente oneri fiscali **esclusi**:

società sportive, associazioni sportive e federazioni	€ 33,00/ora
tesserati Unisport	€ 33,00/ora
privati	€ 61,50/ora

3. L'Aggiudicatario deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d'uso del soppalco oneri fiscali **esclusi**:

società sportive, associazioni sportive e federazioni	€ 16,50/ora
tesserati Unisport	€ 16,50/ora
privati	€ 33,00/ora

4. L'Aggiudicatario deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d'uso, a persona, della sala fitness oneri fiscali **esclusi**:

ingresso singolo giornaliero	€ 8,00
10 ingressi singolo giornaliero	€ 75,00
abbonamento singolo mensile	€ 60,00
ingresso singolo giornaliero tesserato Unisport	€ 4,00
10 ingressi singolo giornaliero tesserato Unisport	€ 35,00
abbonamento singolo mensile tesserato Unisport	€ 30,00

ingresso singolo giornaliero ridotto per società sportive, associazioni sportive e federazioni

€ 6,00

10 ingressi singolo giornaliero ridotto per società sportive, associazioni sportive e federazioni

€ 55,00

abbonamento singolo mensile ridotto per società sportive, associazioni sportive e federazioni

€ 40,00

5. L'Aggiudicatario deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d'uso della palestra di arrampicata indoor oneri fiscali **inclusi**:

ingresso singolo giornaliero adulti

€ 12,00

ingresso singolo giornaliero ridotto per soci CAI/SAT-FASI-AVS OVER 65 – Under 18

€ 10,00

ingresso singolo giornaliero ridotto per guide alpine-istruttori CAI/FASI- accademici del CAI- studenti universitari

€ 8,00

ingresso singolo giornaliero ridotto offerta famiglia 4 unità

€ 30,00

ingresso singolo giornaliero ridotto per junior di età inferiore a 14 anni compresi

€ 6,00

Ingresso gratuito ai bambini minori di 5 anni (compresi)

gratis

Ingresso 2h 30 minuti intero

€ 6,50

per ogni ulteriori 30 minuti

€ 2,00

Ingresso 2h 30 minuti ridotto (studenti universitari e under 14)

€ 5,50

per ogni ulteriori 30 minuti

€ 2,00

6. Per le attività destinate agli studenti e realizzate tramite il Centro Universitario Sportivo e/o Opera Universitaria nel campo di gioco polivalente, l'Aggiudicatario deve applicare le seguenti tariffe, oneri fiscali esclusi:

Attività agonistica

€ 9,40/ora

Partite (quota una tantum)

€ 20,40

Corsi, tornei, attività amatoriale

€ 17,00/ora

7. L'Aggiudicatario concorda con l'organizzatore la tariffa d'uso da applicare per l'utilizzo degli spazi per eventi e manifestazioni non sportive organizzate nel fine

settimana, compatibilmente con le attività sportive programmate, con l'obiettivo della copertura dei costi in relazione agli spazi, alle attrezzature e all'impiego di personale necessario.

8. L'Aggiudicatario deve provvedere ad applicare le tariffe d'uso per eventuali altri spazi utilizzati in condivisione, con l'obiettivo della copertura dei costi.

9. L'Aggiudicatario e Opera Universitaria, in accordo, potranno applicare degli sconti per accordi con terzi che prevedano un utilizzo delle strutture superiore a 500 ore annue.

10. L'Aggiudicatario si impegna a concedere gratuitamente ed in via prioritaria a Opera Universitaria le aree di cui all'art. 1, nel caso di manifestazioni dalla stessa organizzate e comunque ogniqualvolta Opera Universitaria lo richieda nel numero massimo di n. 2 giornate durante la validità del contratto d'appalto.

ART. 8 – ORDINARIA MANUTENZIONE

1. Opera Universitaria provvederà al controllo e alla manutenzione semestrale dell'impianto rilevazione incendio, dell'impianto luci di emergenza, delle porte REI, delle uscite d'emergenza, degli estintori, delle manichette e dell'impianto sprinkler in autorimessa oltre alla manutenzione degli ascensori, alla pulizia trimestrale filtri delle UTA e alla sostituzione semestrale filtri delle UTA.

2. L'Aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese alle opere di ordinaria manutenzione non specificate nel comma precedente, sia che il fabbisogno venga rilevato dall'Aggiudicatario, sia che venga rilevato dall'Amministrazione nel corso di periodiche ispezioni. Sono da considerarsi tra le opere di manutenzione ordinaria, a mero titolo esemplificativo, la tinteggiatura delle pareti, la riparazione e/sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte, maniglie e maniglioni, il cambio delle lampade delle aree degli impianti, anche laddove è necessario l'utilizzo di attrezzature particolari come cestelli per effettuare l'intervento, riparazione e/o sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, WC, ecc., pulizia di tubazioni o scarichi esterni e vuotatura dei pozzi di pulizia delle docce e calate esterne di copertura nonché la verifica del corretto posizionamento delle attrezzature antincendio e la sostituzione delle lampade bruciate degli impianti di illuminazione di emergenza. Rientrano nelle opere di manutenzione programmata, a mero fine esplicativo, la pulizia (la pulizia dei filtri a servizio della palestra di arrampicata indoor dovrà avvenire a cadenza almeno bisettimanale), la pulizia dal magnesio dei rilevatori antincendio in caso di scorretto funzionamento.

3. L'elencazione di cui al comma precedente non deve considerarsi esaustiva e ad essa dovranno essere aggiunti ulteriori adempimenti nel rispetto delle competenze di manutenzione ordinaria.

ART. 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Sono a carico di Opera Universitaria gli interventi di manutenzione straordinaria.

2. Qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria urgenti, l'Aggiudicatario, dopo aver accertato l'impossibilità di intervenire da parte di Opera Universitaria, può provvedervi direttamente, previa autorizzazione della stessa. In questo caso Opera Universitaria rimborserà le spese sostenute purché esse siano debitamente documentate. A tal fine Opera Universitaria fornirà all'Aggiudicatario i riferimenti delle ditte che hanno contratti di manutenzione in essere con Opera Universitaria.

3. L'Aggiudicatario non potrà apportare agli impianti addizioni o migliorie senza il consenso scritto di Opera Universitaria. Quanto realizzato senza preventivo consenso di Opera Universitaria resterà a beneficio di quest'ultima, che non sarà tenuta a corrispondere alcuna indennità. Opera Universitaria si riserva il diritto di ottenere la restituzione del bene in pristino stato a spese della Aggiudicatario. Tuttavia, qualora questo diritto non venga esercitato, il valore di eventuali miglioramenti sarà considerato compensativo dei deterioramenti che si siano verificati alla struttura senza colpa grave dell'Aggiudicatario.

4. Gli interventi consistenti nella sostituzione di parti dell'impianto, delle attrezzature e degli arredi che possono deperire o essere danneggiati per incuria degli utenti sono a carico dell'Aggiudicatario, salva la facoltà di rivalsa dello stesso nei confronti dei terzi.

ART. 10 - PULIZIA

1. È a carico dell'Aggiudicatario il servizio di pulizia riferito a tutti i locali, servizi, scale, accessi, parcheggi, cortili e qualsiasi altra pertinenza delle aree di cui all'art. 1 del presente Capitolato nonché ai relativi arredi ed attrezzature.

2. Il servizio di pulizia deve essere svolto nel rispetto del Decreto del 24.05.2012 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" e secondo le indicazioni riportate nel Piano di Manutenzione fornito da Opera Universitaria. A seguito di eventuale specifica richiesta di Opera Universitaria dovrà essere inoltrato elenco dei prodotti impiegati corredato da relativi campioni.

3. L'Aggiudicatario è tenuto anche allo sgombero dei materiali di risulta dallo svuotamento dei cestini ed in genere da quanto raccolto durante l'espletamento del servizio di pulizia, il quale dovrà essere depositato, racchiuso in idonei sacchi di materiale previsto dalla specifica normativa di legge del settore, nel relativo centro di raccolta di pertinenza dell'impianto. Dovrà essere garantita la raccolta differenziata della parte da destinare, da parte dell'Aggiudicatario, a pertinenti centri di raccolta.

4. L'Aggiudicatario si impegna inoltre a fornire a propria cura e spesa, a ciclo continuo, il sapone, la carta igienica, le salviette monouso necessari per i servizi igienici.

5. Nello specifico il servizio di pulizia comprende servizi giornalieri (da effettuarsi tutti i giorni con esclusione dei periodi chiusura delle strutture) e servizi periodici.

6. I servizi giornalieri consistono nei seguenti lavori:

- a. lavatura dei pavimenti;
- b. pulitura con detersivo delle scale;
- c. lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari e dei locali spogliatoio, ivi comprese le piastrelle di rivestimento;
- d. spolveratura degli arredi, attrezzature, ecc.

7. I servizi periodici consistono nei seguenti lavori:

- a. pulizia a fondo dei pavimenti da effettuarsi almeno una volta al mese;
- b. pulitura a fondo delle scale da effettuarsi almeno una volta al mese;
- c. pulizia delle finestre, delle vetrate interne ed esterne, degli infissi, ecc. da effettuarsi entro la scadenza del contratto d'appalto;
- d. pulizia dei lampadari e dei corpi illuminanti di ogni genere da effettuarsi entro la scadenza del contratto d'appalto;
- e. pulizia delle prese di arrampicata e delle superfici entro al scadenza contrattuale.

8. La data di effettuazione dei servizi periodici di pulizia deve essere comunicata preventivamente a Opera Universitaria.

ART. 11 – ASSISTENZA E GESTIONE DELLA SICUREZZA

1. Il servizio di gestione della sicurezza comprende il rispetto e la verifica, durante l'apertura dell'impianto, del mantenimento delle condizioni di sicurezza come previste dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m. e i. e dal D.M. 10 marzo 1998 e s.m. e i. e in ogni caso dalla normativa vigente.

2. Oltre a ciò la Aggiudicatario si impegna a:

- a. informare gli utilizzatori sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- b. verificare il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18 del D.M. 18 marzo 1996 e s.m. e i., ove presenti;
- c. mantenere la fruibilità e funzionamento delle vie di esodo;

- d. verificare il corretto utilizzo delle attrezzature in dotazione dell'immobile da parte degli utilizzatori;
- e. verificare la conoscenza delle nozioni minime di arrampicata in capo ai fruitori della palestra di arrampicata indoor;
- f. monitorare il corretto utilizzo delle attrezzature di arrampicata;
- g. predisporre e allestire eventuali attrezzature necessarie per le varie attività e loro deposito al termine dell'attività stessa;
- h. predisporre la copertura protettiva del pavimento per manifestazioni varie e concerti e rimuovere la stessa al termine;
- i. rilevare le presenze orarie giornaliere degli utenti;
- j. informare adeguatamente gli addetti preposti agli impianti per poter mettere correttamente in pratica quanto previsto dagli appositi piani di gestione dell'emergenza relativi all'impianto di cui all'art. 1 del presente Capitolato.
- k. rendere accessibile gli ambulatori medici durante l'apertura della struttura al pubblico.

ART. 12- CUSTODIA

1. L'Aggiudicatario dovrà provvedere al servizio di vigilanza e custodia il quale consiste nei seguenti adempimenti:

- a. apertura e chiusura degli impianti sportivi e sorveglianza e controllo degli accessi durante gli orari di utilizzo delle strutture da parte dell'utenza. Per orario di utilizzo dell'impianto si intende quello riferito alle autorizzazioni d'uso/orario di apertura al pubblico, compreso il tempo necessario per il completo deflusso del pubblico o dell'utenza dall'impianto;
- b. accertamento relativo al completo abbandono dell'immobile da parte degli utenti e degli eventuali spettatori all'atto di ogni chiusura giornaliera;
- c. gestione e controllo degli impianti di illuminazione;
- d. relazionarsi ogniqualvolta lo si renda necessario con il soggetto titolare del contratto con Opera Universitaria di manutenzione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, ricambio aria in modo da garantire sempre la corretta funzionalità delle strutture;
- e. assicurare l'attività di custodia facendo sì che le strutture nonché i beni mobili e immobili in esse contenuti siano mantenuti nello stato di conservazione consegnato;
- f. custodire le strutture sportive ed i relativi arredi usando la normale diligenza ai sensi degli articoli 1176 e 1177, 2051 C.C.

2. Ai sensi e per gli effetti di tutte le norme che regolano la sicurezza negli edifici, l'Aggiudicatario assume la qualifica di responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza presso ogni struttura assegnata. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà rendere disponibile a Opera Universitaria il proprio piano di gestione delle emergenze relativo alle strutture sportive al fine di permettere all'Opera di inserire lo stesso all'interno del Piano di gestione coordinato delle emergenze dell'intero complesso immobiliare. Inoltre l'Aggiudicatario dovrà fornire con almeno 3 (tre) giorni di preavviso la programmazione d'uso settimanale delle aree come individuate all'art. 1 del presente Capitolato,

ART. 13 - PERSONALE

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario le spese per il personale necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato nonché degli eventi organizzati da Opera Universitaria, nel rispetto della vigente normativa in materia di prestazioni di lavoro (con particolare riferimento al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

2. Relativamente al personale addetto alla portineria, lo stesso deve essere in possesso della attestazione di addetti antincendio formati con corso di 16 ore e abilitati mediante esame presso il Comando dei V.V.F.F. con verifica biennale.

3. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto verso il pubblico e l'Aggiudicatario è tenuto a richiamare e, se del caso sostituire, i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e richieste dell'Amministrazione in questo senso saranno impegnative per l'Aggiudicatario e potranno comportare, se ripetute, la risoluzione contrattuale anticipata in danno dell'Aggiudicatario stesso.
4. Il numero delle unità lavorative dovrà essere a norma di legge e tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e la buona conservazione del patrimonio dell'Amministrazione.
5. Per una corretta gestione, l'Aggiudicatario dovrà assicurare, negli orari di apertura, la presenza del personale addetto al controllo per il regolare funzionamento delle attività consentite.
6. Nella zona adibita a palestra di arrampicata indoor, nel campo di gioco polivalente, nel soppalco nonché nella sala fitness, dovrà essere presente personale specializzato in possesso delle necessarie qualifiche professionali, in relazione alle mansioni da svolgere e nel rispetto delle normative vigenti in materia.
7. Nella palestra di arrampicata dovrà essere costantemente presente almeno n. 1 (uno) addetto fino a 30 (trenta) utenti presenti contemporaneamente all'interno della palestra di arrampicata; n. 2 (due) addetti fino a 80 (ottanta) utenti; n. 3 (tre) addetti oltre tale numero.
8. Nel campo di gioco polivalente e nella sala fitness e soppalco dovrà essere costantemente presente almeno una persona durante l'orario di apertura.
9. L'Aggiudicatario dovrà trasmettere a Opera Universitaria entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvio del servizio un elenco nominativo dei dipendenti e degli incaricati, contenente i dati anagrafici, i titoli di specializzazione, gli estremi dei documenti di abilitazione ove richiesti, in relazione alla predisposizione dei necessari provvedimenti per il rispetto della normativa sulla sicurezza. L'Aggiudicatario dovrà inoltre comunicare le eventuali variazioni successivamente intervenute.
10. Qualora offerto in sede di gara, il personale dovrà essere in possesso delle certificazioni linguistiche indicate in offerta.

ART. 14 CODIZIONI ECONOMICO - NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE E AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. Avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra le Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010 ed all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 9 giugno 2015, l'Aggiudicatario e l'eventuale subappaltatore devono applicare nei confronti del personale impiegato nell'appalto e nelle mansioni oggetto del presente Capitolato condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli impianti sportivi stipulato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché dai relativi contratti integrativi territoriali applicabili.
2. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
3. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale ed applicati in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate al punto 1 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013: a) minimi retributivi CCNL e CCPL; b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL; c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare; d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL; e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità; f) ROL ed ex festività; g) modalità di cambio appalto. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi oggetto del presente Capitolato. Gli istituti

contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'"indennità di appalto" non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'Aggiudicatario, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

4. L'Aggiudicatario riconosce che Opera Universitaria risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Aggiudicatario stesso ed il proprio personale dipendente.

5. Opera Universitaria ha la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario, con atto scritto motivato, la sostituzione delle persone non gradite, che dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

ART. 15 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

ART. 16 – CLAUSOLA SOCIALE DI IMPOSIZIONE DI MANODOPERA

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dal precedente paragrafo, e se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviato dall'aggiudicatario all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

2. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'*Allegato – elenco del personale*, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.

3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.

ART. 17 – CORRISPETTIVO

1. Per lo svolgimento del servizio, a completo compenso di tutti gli oneri che assumerà con la gestione degli impianti di cui al Capitolato, all'Aggiudicatario spetterà il prezzo posto a base di gara pari ad € 184.841,80, decurtato dell'eventuale ribasso offerto, oltre ad € 3.696,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Dal corrispettivo verrà detratto l'importo derivante dalla riscossione, da parte della Aggiudicatario, delle tariffe d'uso pagate dai fruitori della struttura a seguito di emissione di regolare documento di spesa. Opera Universitaria procederà ad effettuare periodici controlli sulla corrispondenza tra quanto riscosso e quanto comunicato utilizzando gli strumenti ritenuti più idonei (anche mediante richiesta di visura di registri, scritture contabili, di verifica dei registratori di cassa, ecc.).

3. Le utenze dell'immobile per energia elettrica, acqua, pompe di calore e le spese generali (ascensore) sono a carico di Opera Universitaria.

4. In caso di eccedenza tra quanto riscosso e quanto spettante all'Aggiudicatario per la gestione del servizio, l'importo in eccedenza verrà versato ad Opera Universitaria quale rimborso per le spese di cui al comma precedente.

5. I costi della sicurezza per l'appalto oggetto della gara sono pari ad Euro 3.696,84 (tremilaseicentonovantasei/ottantaquattro) per la durata dell'appalto di cui all'art. 4, come da Documento di Valutazione dei Rischi interferenti.

6. L'Aggiudicatario può presentare una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al D.U.V.R.I.:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel D.U.V.R.I.

7. Nei casi di cui al precedente comma, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.

8. Nei casi di cui al comma 5, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione l'articolo che segue.

ART. 18 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 19 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Opera Universitaria provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore a cadenza mensile posticipata, fatto salvo quanto previsto all'art. 24 in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale (es. fattura), da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 22 bis, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

ART. 20 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI

1. L'Aggiudicatario assicura la massima cura nell'informazione nei confronti dell'utenza relativamente alle modalità di accesso agli impianti e alle tariffe applicate.
2. L'Aggiudicatario è tenuto a fornire un recapito (cellulare ed indirizzo di posta elettronica) che sarà pubblicato sul sito dell'Opera Universitaria nonché esposto agli ingressi della struttura al fine di consentire agli utenti una facile prenotazione degli spazi presso le strutture sportive di Sanbàpolis.
3. L'Aggiudicatario si impegna a comunicare agli utenti, tempestivamente e con idonei mezzi di comunicazione, eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio.
4. Il dominio www.sanbapolis.it è di proprietà di Opera Universitaria che si riserva la facoltà di concederne la gestione, con separato atto, all'Aggiudicatario di cui al presente Capitolato o a terzi.

ART. 21 - RAPPORTI CON GLI UTENTI

1. Il personale a contatto con l'utenza deve mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, trattare con rispetto e con cortesia gli utenti nel rispetto dei principi di eguaglianza e imparzialità, oltre che prestare attenzione alla cura individuale evitando forme di trascuratezza.
2. Il personale deve essere fornito di un apposito cartellino di riconoscimento da portare in modo ben visibile che riporti il nome del soggetto e la ragione sociale dell'Aggiudicatario.
3. L'Aggiudicatario è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento delle strutture o all'attività che vi si svolge.

ART. 22 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, in ogni momento l'esecuzione delle

prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

4. L'Aggiudicatario è obbligato a fornire al personale di Opera Universitaria addetto ai controlli la massima collaborazione, consentendo allo stesso in ogni momento il libero accesso ad ogni parte degli impianti sportivi e fornendo ogni documentazione e informazione completa e veritiera che il personale addetto ai controlli ritenga opportuno acquisire.

5. L'Aggiudicatario deve fornire ad Opera Universitaria entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto d'appalto, una relazione riguardante l'andamento della gestione.

6. Opera Universitaria si riserva la facoltà di realizzare sistematiche indagini sulla soddisfazione dell'utenza, in qualità di singoli o associazioni, dandone successiva informazione all'Aggiudicatario.

ART. 22 BIS – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante

ART. 24 - SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
2. 3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 19.

ART. 25 - SICUREZZA

1. L'Aggiudicatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'Aggiudicatario s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

ART. 26 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 27 - PENALI

1. Qualora si verificassero, da parte dell'Aggiudicatario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi che il medesimo si è assunto con la stipulazione del contratto d'appalto, Opera Universitaria procede alla contestazione scritta delle infrazioni avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore

in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 32 del presente capitolato.

3. Fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare a Opera Universitaria per e/o a causa dell'inadempimento, sono previste le seguenti penali:

- per ogni inosservanza del rispetto delle misure igienico – sanitarie verrà applicata una penale di € 1.000,00
- per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dall'Aggiudicatario a seguito di invito – diffida, verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo delle opere;
- per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dall'Amministrazione, verrà applicata una penale pari al doppio dell'importo delle opere;
- per ingiustificata chiusura degli impianti nei periodi di apertura obbligatoria e/o per mancata attivazione dei servizi previsti, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 1.000,00;
- per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Capitolato in merito al personale, verrà applicata una penale di € 250,00 per ogni contestazione da parte dell'Amministrazione;
- per mancato positivo riscontro alle lamentele dell'utenza per le quali si è verificata la giusta causa da parte dell'Amministrazione, verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni singolo caso;
- per l'applicazione di prezzi all'utenza superiori a quelli stabiliti nel presente Capitolato o concordati con l'Amministrazione, si applicherà una penale di € 200,00 per ogni violazione accertata;
- per la tenuta di un comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'impianto, o verso gli incaricati dall'Amministrazione di vigilare sull'operato dell'Aggiudicatario, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni singolo caso;
- per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo dell'impianto, verrà applicata una penale di € 150,00 per ogni singolo caso;
- per ogni lieve inadempimento contestato dall'Amministrazione agli obblighi nascenti dal Capitolato non previsti nei punti sopra elencati e non considerati dall'Amministrazione quali cause di risoluzione del contratto, verrà applicata una penale di € 100,00.

4. Le penali di cui al precedente elenco sono applicate in misura doppia in caso di recidiva.

5. Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- frode perpetrata, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 23 del presente Capitolato;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 20 del presente Capitolato;
 - applicazione di penali tale da superare complessivamente il 10 % dell'importo netto a base di gara per il triennio;
 - il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 15 (quindici) giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

ART. 30 – RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 31 - RESPONSABILITA'

1. L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare e far osservare le leggi vigenti nella gestione delle strutture, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza, sanità, tutela dell'ambiente e delle risorse naturali ed energetiche ed ordine pubblico.
2. L'Aggiudicatario dovrà garantire che le strutture e gli impianti vengano utilizzati adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere. In caso di difettosa manutenzione dell'impianto l'Aggiudicatario è comunque tenuto ad adottare ogni misura precauzionale al fine di preservare l'incolumità delle persone ed evitare o contenere i danni alle cose.
3. L'Aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente Capitolato, espressamente solleva Opera Universitaria da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia di Opera Universitaria, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
4. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
5. A tale scopo l'Aggiudicatario dovrà dimostrare di possedere con primaria Compagnia di Assicurazione apposite polizze RCT/RCO (Responsabilità civile per danni

diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto), in cui venga esplicitamente indicato che Opera Universitaria viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

6. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura:

- a) dei danni procurati ai locali nei quali viene eseguito il servizio,
- b) dei danni alle cose e/o opere di terzi in consegna all'Aggiudicatario quali beni strumentali o con le quali o sulle quali si esegue l'attività oggetto del presente Capitolato, fermo restando che la garanzia opera per i danni alle cose mobili e/o immobili di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dell'appalto.

7. La polizza RCT dovrà essere stipulata con massimali di assicurazione non inferiori a € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per sinistro con i limiti di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per persona deceduta o lesa e di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per danni a cose o animali.

8. Opera Universitaria è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'aggiudicatario durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

9. A tale riguardo l'Impresa dovrà stipulare apposita polizza RCO con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro con il limite di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per persona deceduta o lesa.

10. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

ART. 32 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, secondo le modalità indicate da Opera Universitaria. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che Opera Universitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, è mensilmente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di Opera Universitaria, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato da Opera Universitaria, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato da Opera Universitaria, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta da Opera Universitaria.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Opera Universitaria.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente Opera Universitaria ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC.

6. Nel caso di integrazione del contratto l'appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

7. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nella lettera di invito.

ART. 33 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Aggiudicatario e Opera Universitaria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 34 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato è fatto rinvio alla legge provinciale in materia, alle norme del codice civile in tema di obbligazioni e contratti.

ART. 35 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Opera Universitaria ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 36 - FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il codice univoco ufficio attribuito a Opera Universitaria per la fatturazione elettronica, come previsto dal DM 55 del 03/04/13, è: UF2C9J

ART. 37 - SPLIT PAYMENT

Opera Universitaria non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente.

ART. 38 – SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

2. Il contratto d'appalto, che dovrà essere sottoscritto digitalmente, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 39 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti di Opera Universitaria e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 40 - INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. Opera Universitaria si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Aggiudicatario, nel caso in cui quest'ultimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate alla Aggiudicatario le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 41 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. 1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. 2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. 3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. 4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
 - rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
 - verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
 - individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
 - impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
 - adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
 - adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 196/2003 e garantirne il rispetto;
 - evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
 - sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
 - comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
6. La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

ART. 42 – NORMA DI CHIUSURA

7. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Allegati:

- all. 1-4: planimetrie
- all. 5: autorizzazioni in corso
- all. 6: modulistica per richieste di autorizzazione
- all. 7: personale